MODALITÀ OPERATIVE E TEMPISTICHE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DELLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA, LA TRASMISSIONE AGLI ORGANI DI CONTROLLO E IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI NEGLI ANNI 2013 E 2014

1. Aggiornamento elenco imprese a forte consumo di energia elettrica

1.1 Termini per l'aggiornamento dell'elenco

Con decorrenza dal 1° settembre 2014, Cassa rende disponibile il sistema telematico per la raccolta delle dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 2, del DM 5 aprile 2013, con i dati a consuntivo dell'anno precedente (2013).

L'accesso al sistema telematico verrà chiuso in data 31 ottobre 2014.

1.2 Procedura

La procedura che le imprese devono seguire per l'invio della dichiarazione è definita nel "Manuale Utente" disponibile nell'apposita sezione, sul sito internet di Cassa, energivori.ccse.cc.

1.3 Pubblicazione dell'elenco

Entro il 30 novembre del 2014, Cassa pubblica, sul proprio sito internet <u>energivori.ccse.cc</u>, l'elenco dei soggetti che risultano energivori sulla base delle dichiarazioni per l'anno 2013 e che avranno superato i controlli di cui al successivo paragrafo 5, lettere a) e b).

L'elenco verrà aggiornato al termine di ciascun bimestre successivo, per tenere conto di eventuali variazioni riscontrate dalle attività di controllo di cui al successivo paragrafo 5, lettere a) e b).

2. Calcolo e riconoscimento delle agevolazioni

L'importo dell'agevolazione, sia in acconto che a conguaglio, è determinato secondo le disposizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità 467/2013/R/eel, sulla base dei dati di cui ai successivi paragrafi 2.1 e 2.2. Ciascun beneficiario potrà conoscere l'importo di propria spettanza mediante l'accesso al sistema telematico, tramite il proprio account, contestualmente alla pubblicazione dell'elenco di cui al precedente paragrafo 1.3.

2.1 Anticipazione

Per il calcolo dell'importo da riconoscere in via di acconto per l'anno 2013, si applica quanto stabilito dal comma 2.5 al comma 2.7 della deliberazione 467/2013/R/eel.

2.1.1 Anticipazioni per l'anno 2013

L'importo spettante a titolo di acconto per il secondo semestre 2013 sarà deliberato e comunicato a ciascuna impresa beneficiaria.

La Cassa mantiene i suddetti importi sul "Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica".

I soggetti beneficiari possono svincolare gli importi ad essi spettanti previa presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Detta garanzia deve essere conforme ad un formato tipo definito dalla Cassa e pubblicato sul suo sito Internet, quale condizione per la sua accettazione da parte della medesima Cassa.

Detta fideiussione bancaria o assicurativa ha le seguenti caratteristiche:

- a. fa riferimento agli importi relativi all'anticipazioni di cui al comma 2.3 della deliberazione 467/2013/R/eel 2013 ai sensi del comma 2.3 della 467/2013/R/eel;
- b. ha una durata almeno biennale;
- c. prevede la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile;
- d. prevede l'impegno a rendere operativa la garanzia medesima a prima richiesta;

La Cassa predispone e pubblica sul proprio sito internet il formato tipo della fideiussione bancaria o assicurativa, con le caratteristiche sopra evidenziate, nonché tutte le condizioni che la Cassa ritiene necessario inserire al fine di semplificare le attività amministrative di verifica delle suddette fideiussioni.

La Cassa pubblica altresì una circolare esplicativa delle modalità operative necessarie ai fini di quanto previsto nel presente paragrafo.

2.1.2 Anticipazioni per l'anno 2014

Per il calcolo dell'importo da riconoscere in via di acconto per l'anno 2014, si applica quanto stabilito dal comma 3.4 della deliberazione 467/2013/R/eel secondo le modalità operative individuate dall'Autorità ai sensi del punto 2 della deliberazione 148/2014/R/eel.

2.1.3 Rispetto delle tempistiche

Il rispetto delle scadenze sopra indicate non è garantito laddove sussistano cause ostative all'erogazione, non imputabili alla Cassa (ad es. ritardi nel rilascio della certificazione antimafia, soccorso istruttorio relativo all'integrazione delle dichiarazioni sostitutive) e nei casi di mancato superamento dei controlli di cui al paragrafo 5, lettere a) e b).

2.2 Conguaglio

L'importo spettante a conguaglio per l'anno 2013 è calcolato sulla base dei valori di energia consumata da ciascun POD dichiarato dal soggetto beneficiario, come rilevati e forniti a Cassa dall'impresa distributrice di pertinenza entro il 30 giugno dell'anno 2014. In fase di regolazione della partite economiche a consuntivo, ciascun beneficiario, sul proprio account, potrà accedere alle seguenti informazioni: il valore a consuntivo dell'agevolazione spettante per l'anno 2013; l'eventuale valore dell'anticipazione ricevuta e l'importo di conguaglio relativo al medesimo anno 2013.

La Cassa, al momento dell'erogazione, deduce dall'importo complessivo dell'agevolazione da riconoscere per l'anno 2013 una percentuale fissa di importo pari all'1 per mille (unopermille) dell'agevolazione riconosciuta, a titolo di contributo ai

costi sostenuti da Cassa per l'attuazione delle disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia.

La Cassa mantiene i suddetti importi sul "Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica".

I soggetti beneficiari possono svincolare gli importi a essi spettanti previa presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Detta garanzia deve essere conforme a un formato tipo definito dalla Cassa e pubblicato sul suo sito Internet, quale condizione per la sua accettazione da parte della medesima Cassa.

Detta fideiussione bancaria o assicurativa ha le seguenti caratteristiche:

- a. ha una durata almeno biennale;
- b. prevede la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile;
- c. prevede l'impegno a rendere operativa la garanzia medesima a prima richiesta;

La Cassa predispone e pubblica sul proprio sito internet il formato tipo della fideiussione bancaria o assicurativa, con le caratteristiche sopra evidenziate, nonché tutte le condizioni che la Cassa ritiene necessarie al fine di semplificare le attività amministrative di verifica delle suddette fideiussioni.

Nel caso in cui l'impresa abbia già ricevuto l'acconto 2013, quest'ultima può scegliere se rilasciare una nuova fideiussione o integrare con un *addendum* quella già consegnata a garanzia dell'importo indicato sull'*account* del Portale energivori di ciascuna impresa alla sezione conguaglio.

La Cassa pubblica altresì una circolare esplicativa delle modalità operative necessarie a dare esecuzione a quanto previsto nel presente paragrafo nonché delle modalità di trattamento delle possibili casistiche nella fase di regolazione delle partite economiche a consuntivo.

Se l'importo a conguaglio per l'anno 2013 risulta superiore all'anticipazione ricevuta ai sensi del precedente paragrafo 2.1, Cassa procederà al riconoscimento della differenza previa fideiussione bancaria o assicurativa secondo le modalità di cui alla circolare esplicativa pubblicata sul sito nel mese di gennaio 2015.

Il rispetto di tale data non è garantito laddove sussistano cause ostative non imputabili alla Cassa e nei casi di mancato superamento dei controlli di cui al paragrafo 5, lettere a) e b).

Se l'importo a conguaglio per l'anno 2013 risulta inferiore all'anticipazione calcolata ai sensi del precedente paragrafo 2.1, sarà ridotto in maniera corrispondente l'importo spettante all'impresa sul "Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica", o, qualora l'impresa abbia ricevuto effettivamente l'anticipazione, la stessa dovrà procedere al versamento a Cassa di quanto indebitamente percepito entro 20 giorni lavorativi dalla comunicazione del medesimo, a mezzo pec, secondo le modalità definite e pubblicate sul sito della Cassa tramite circolare esplicativa.

2.3 Interessi

La Cassa riconosce, al momento dell'erogazione, a ciascun soggetto beneficiario gli interessi sugli importi di cui al comma 2.3 della deliberazione 467/2013/R/eel ad un tasso pari al tasso ottenuto dalla Cassa medesima sui propri conti di gestione, al netto delle imposte, e per il periodo intercorrente dal 31 marzo 2014 (o diversa, successiva, data di regolarità amministrativo/contabile e antimafia) fino alla data della valuta di accredito degli importi al beneficiario. Il suddetto tasso sarà pari a quello riconosciuto alla Cassa dal proprio istituto cassiere.

La Cassa riconosce altresì, al medesimo tasso, gli interessi sugli importi a conguaglio di cui al comma 2.10, lettera b), della deliberazione 467/2013/R/eel per il periodo intercorrente dal 31 dicembre 2014 (o diversa, successiva, data di regolarità amministrativo/contabile e antimafia) fino alla data della valuta di accredito degli importi al beneficiario.

In applicazione dell'articolo 2.11 della deliberazione 467/2013/R/eel, nei casi di ritardata restituzione delle somme anticipate e non dovute, ovvero decorso il termine di 20 giorni lavorativi di cui al precedente paragrafo 2.2, la Cassa applicherà gli interessi di mora per ritardato versamento stabiliti dal comma 32.11 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11.

3. Rettifiche e variazioni

Dopo aver effettuato l'invio della dichiarazione, i dati in essa contenuti potranno essere rettificati solo previa autorizzazione di Cassa, su richiesta motivata dell'impresa.

La procedura da seguire per la rettifica è definita nel "Manuale Utente" disponibile nell'apposita sezione, sul sito internet di Cassa, energivori.ccse.cc.

Le rettifiche dovute a variazioni dei dati anagrafici dovranno essere richieste ed effettuate con la massima tempestività in modo da consentire alla Cassa di verificare le eventuali conseguenze delle variazioni stesse sull'erogazione del beneficio.

Si precisa che ogni rettifica determina la sospensione dei termini previsti per gli eventuali riconoscimenti fino al perfezionamento della rettifica stessa. L'entità dell'agevolazione, quindi, verrà rideterminata e riconosciuta senza che possa essere garantito il rispetto delle tempistiche indicate.

Le eventuali variazioni dello stato dell'attività dovranno essere tempestivamente comunicate alla Cassa, con dichiarazione del legale rappresentante, da inoltrare a mezzo pec.

Le variazioni della compagine societaria, ai fini di ottemperare a quanto previsto in materia di controlli antimafia, dovranno essere comunicate direttamente dal legale rappresentante alla Prefettura di competenza ai sensi dell'art. 86 del D.lgs. n. 159/2011.

Tuttavia, ai fini di quanto previsto al comma 2.4 della deliberazione 467/2013/R/eel, fa fede lo stato dell'attività e/o della compagine societaria come è stata inserita in sede di dichiarazione.

4. Disposizioni per le imprese distributrici

4.1 Data Entry per le imprese distributrici

Entro il 30 aprile dell'anno 2014, Cassa rende disponibile a ciascuna imprese distributrice - tramite accesso al Data Entry già in uso per le dichiarazioni bimestrali - una sezione dedicata alla raccolta dei dati di seguito indicati.

Entro il successivo 30 giugno, le imprese distributrici devono dichiarare sul citato Data Entry di Cassa l'elenco dei POD in bassa, media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica censite nell'elenco pubblicato per l'anno 2012, nonché i dati di consumo registrati per i medesimi POD (ivi compresi quelli in bassa tensione) in ciascun mese dell'anno 2013 (12 mesi). I dati mensili dei consumi di media, alta e altissima tensione dovranno essere differenziati per scaglioni di consumo (0-4 GWh/mese, 4-8 GWh/mese, 8-12 GWh/mese e oltre i 12 GWh/mese).

4.2 Dati relativi ai nuovi soggetti

In applicazione di quanto disposto dall'articolo 2.13 della citata deliberazione 467/2013/R/eel, Cassa invierà alle imprese distributrici l'elenco dei nuovi soggetti beneficiari di competenza delle medesime imprese distributrici che non erano presenti nell'elenco precedente. Le imprese distributrici, quindi, dovranno fornire a Cassa i dati di cui al precedente paragrafo 4.1 per i suddetti soggetti, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di cui sopra.

5. Controlli

La Cassa effettua i seguenti controlli sulle dichiarazioni inviate attraverso il portale:

- a) Controlli di legittimità.
- b) Controlli di coerenza sui dati di consumo.

I controlli di legittimità, relativi alla conformità delle dichiarazioni inviate alle norme giuridiche ed in particolare al DPR 445/2000 in materia di autocertificazione, sono effettuati da Cassa su tutte le dichiarazioni pervenute entro la data prevista per la pubblicazione dell'elenco.

I controlli di coerenza sui dati di consumo consistono:

- nella verifica dell'effettiva titolarità dei POD dichiarati dall'impresa sulla base delle informazioni fornite a Cassa dalle imprese distributrici.
- nella verifica che, relativamente ai POD dichiarati dal soggetto beneficiario, i valori di energia elettrica consumata e dichiarata dallo stesso soggetto

beneficiario siano corrispondenti ai valori forniti a Cassa dall'impresa distributrice di pertinenza per i medesimi POD.

I controlli di coerenza sui dati di consumo sono effettuati dalla Cassa su tutte le dichiarazioni pervenute entro la data prevista per la pubblicazione dell'elenco.

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità nei controlli di cui alla lettera a) o significative discordanze nei controlli di cui alla lettera b), Cassa sospende l'inserimento nell'elenco dei soggetti interessati, richiede chiarimenti (ai medesimi soggetti ed alle imprese distributrici) e, qualora necessario, avvia una fase di approfondimento istruttorio.

L'inserimento nell'elenco può avvenire solo a valle di risultati positivi degli approfondimenti/soccorsi istruttori di cui sopra. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5.2 della deliberazione 467/2013/R/com, gli esiti dei controlli di cui alla lettera b) devono essere comunicati all'Autorità e agli enti di controllo di cui all'articolo 6, comma 4, del DM 5 aprile 2013.

Si precisa, quindi, che la ricevuta rilasciata dal sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione attesta la conclusione del processo, ma non il buon esito dei controlli succitati.

I controlli di merito su dati diversi dai consumi (es: fatturato ai fini IVA, fatture energetiche etc) sono rimessi alle Istituzioni di cui all'articolo 6, comma 4, del DM 5 aprile 2013.

6. Trasmissione dell'elenco alle Istituzioni di competenza

In applicazione all'articolo 6, comma 4, del DM 5 aprile 2013, Cassa invierà, a mezzo e-mail pec, alle Istituzioni di competenza l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in concomitanza con la pubblicazione dello stesso.

Contestualmente all'invio di cui sopra, Cassa invierà alle medesime Istituzioni competenti le istruzioni per consentire alle stesse l'accesso al sistema telematico per l'estrazione e/o visualizzazione, completa o parziale, delle imprese energivore nonché dei dati forniti dalle medesime imprese in sede di registrazione e di dichiarazione.